



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 19/2025

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69473** depositato in data 20.02.2024, proposto da **C. B.**, nata OMISSIS (C.F.: OMISSIS), elettivamente domiciliata in Palermo alla Via Turrisi Colonna n. 47/53, presso l'Avv. Alessandro Luna (PEC: a.luna@pec.it), da cui è rapp.ta e difesa come da procura in atti;

CONTRO

l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv. Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. Francesco Velardi (pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5.

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza anche a proposito delle parti presenti.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo, la Sig. ra C. B. – richiesto, in via istruttoria, disporsi CTU medico-legale, eventualmente CTU contabile per la quantificazione della prestazione di sua spettanza nonché prova testimoniale del Sig. G. B., suo fratello, secondo i capitoli articolati nel mezzo introduttivo - ha richiesto a questa Corte accogliersi le seguenti conclusioni:

“ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra C. B. a percepire la pensione ex art. 13 R.D.L. n. 636/1939, convertito con modifiche dalla L. n. 1272/1939, come successivamente modificato, prima dall’art. 2 L. n. 218/1952, e poi sostituito dall’art. 22 L. 903/1965, quale figlia superstite inabile del sig. B.. B., nella misura ex lege prevista con decorrenza dal mese di luglio 2022 (mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa). Conseguentemente, condannare l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere all’odierna ricorrente la pensione ex art. 13 R.D.L. n. 636/1939, convertito con modifiche dalla L. n. 1272/1939, come successivamente modificato, prima dall’art. 2 L. n. 218/1952, e poi sostituito dall’art. 22 L. 903/1965, quale figlia superstite inabile del sig. F. B., nella misura ex lege prevista con decorrenza dal mese di luglio 2022 (mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa), oltre interessi e rivalutazione monetaria sui ratei già maturati e su quelli maturandi a far data da ogni

singola scadenza e fino al soddisfo”.

II. A fondamento delle conclusioni rassegnate, parte ricorrente espone in fatto:

a) di essere figlia superstite del sig. B. B., deceduto il OMISSIS e già titolare di pensione categoria OMISSIS (cert. n. OMISSIS) erogata da INPS;

b) che - versando in una condizione di invalidità del 100%, sì come accertato dal Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, in ragione del decreto del 23.9.2013 di omologa dell’elaborato peritale a firma della Dott.ssa Rosaria Lombino (docc. 1 e 2) – con domanda amministrativa (n. 2120928300110) dell’1.6.2022 (doc. 11), cui risultava accluso il certificato medico su modello SS3 n. 20220095750 a firma del Dott. Corrado Giovanni Cugno Garrano (doc. 12), aveva richiesto ad INPS il riconoscimento, in suo favore, del trattamento di quiescenza di reversibilità, dappoiché ella:

- non percepiva, neppure per lo stato invalidante da cui è affetta, alcun reddito imponibile ai fini IRPEF (cfr. doc. 3);

- era stata fiscalmente sempre a carico di suo padre (come da modello 730/2018, modello 730/2019, modello 730/2020, modello 730/2021 e modello 730/2022: doc. da 6 a 10), con cui aveva convissuto (cfr. doc. 4 e 5) e che si era occupato, in prevalenza, del suo mantenimento anche alla luce della insufficienza dei benefici assistenziali conseguenti allo stato invalidante illustrato;

- non risulta(va) condannata per alcuno dei delitti di cui agli artt. 575, 584 e 586 c.p.;

c) che, in data 10.11.2022, la Commissione Medica di Verifica di Palermo,

nell'ambito del procedimento amministrativo avviato ad istanza di parte, aveva rilevato che *“alla data del decesso del dante causa (13/03/2022) la figlia B. C. non si trovava nell'assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa”* (doc 13): evenienza cui seguiva, in data 14.3.2023, un ricorso amministrativo da lei proposto (doc. 14) ma negativamente definito dal competente Comitato di Vigilanza INPS giusta deliberazione n. 132 del 10.7.2023;

III. in linea giuridica, la B. osserva - in base all'art. 13 R.D.L. n. 636/1939, conv. in L. n. 1272/1939, per come successivamente modificato dall'art. 2 L. n. 218/1952 e, poi, sostituito dall'art. 22 L. 903/1965 (co. 1 e 7) – di vantare senz'altro il diritto alla pensione a superstiti richiesta in sede amministrativa, in quanto:

c) suo padre, al momento del decesso, già godeva del trattamento pensionistico illustrato in apertura di narrativa;

d) ella è invalida in misura pari al 100% nonché inabile al lavoro, come confermato, peraltro, dal CTP incaricato Dott. Vincenzo Belmonte in sede di elaborato peritale redatto il 6.1.2024 (doc. 16), il quale ultimo fonda le conclusioni raggiunte sia sugli esiti della visita diretta cui l'interessata è stata sottoposta sia sulla disamina documentazione medica allegata in atti (doc. 17);

e) suo padre provvedeva al suo sostentamento in maniera continuativa, risultandone fiscalmente a carico;

f) è irrilevante, per frapporsi al riconoscimento del suo diritto, la percezione, da parte sua, di prestazione di inabilità al trattarsi di prestazione

	assistenziale incapace di far venir meno il requisito della vivenza a carico del	
	padre ossia della sua non autosufficienza economica. In effetti, INPS (a	
	partire dalla deliberazione C.d.A. n. 478 del 31.10.2000, allegata alla	
	circolare n. 198/2000 e versata in atti sub 19, fino alla circolare n. 185/2015)	
	ha precisato costantemente che, <i>“in caso di figli maggiorenni inabili</i>	
	<i>superstiti, per i decessi intervenuti successivamente al 31 ottobre 2000”</i> , il	
	requisito della vivenza a carico va accertato facendo <i>“riferimento al criterio</i>	
	<i>stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli</i>	
	<i>invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito</i>	
	<i>dall’articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente</i>	
	<i>rivalutato”</i> (limite che, per l’anno 2022, è stato quantificato in € 17.050,42	
	<i>“per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 5</i>	
	<i>della legge del 12 giugno 1984 n. 222 e che si trovino nella impossibilità di</i>	
	<i>deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che, non</i>	
	<i>essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di</i>	
	<i>un’assistenza continua”</i> , come da circolare INPS n. 197/2021: doc. 20). Del	
	resto, le circolari INPS n. 198/2000 e 185/2015 precisano che <i>“ai fini</i>	
	<i>dell’accertamento dei limiti descritti, devono essere presi in considerazione i</i>	
	<i>solli redditi assoggettati all’IRPEF, con esclusione dei redditi esenti</i>	
	<i>(pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore di minorati civili) o</i>	
	<i>comunque non computabili agli effetti dell’IRPEF (rendite INAIL), secondo</i>	
	<i>quanto stabilito dall’articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n.</i>	
	<i>33”</i> ;	
	g) il reddito da lei nel complesso percepito si pone, allora, al di sotto del	

limite di € 17.050,42, sul rilievo che il trattamento assistenziale attualmente goduto non è computabile ai fini IRPEF e che lei non vanta alcun ulteriore reddito assoggettato o assoggettabile ad imposta. D'altronde, sottolinea la ricorrente, conferma l'impostazione fin qui declinata l'orientamento della Suprema Corte di cassazione (la B. richiama, sul punto, Cass., ord. n. 9237/2018 e sent. n. 14996/2007), da cui si ritrae l'avviso per cui il requisito della vivenza a carico è da ritenersi sussistente, in ogni caso, anche laddove si volessero valorizzare gli introiti che derivano dalle prestazioni assistenziali di cui parte ricorrente gode, posto che gli stessi sono comunque inferiori alla soglia reddituale indicata dall'INPS con gli atti amministrativi generali più sopra evocati.

IV. Con memoria di costituzione del 26.06.2024, INPS ha richiesto rigettarsi il ricorso. Parte convenuta, oppostasi alle richieste istruttorie articolate *ex adverso* in quanto “generiche” e “valutative” e preliminarmente ritenute immuni da censura le conclusioni medico-legali raggiunte dalla Commissione di verifica presso il MEF, deduce che non sussistono in fattispecie - né d'altronde parte ricorrente le ha provate – le condizioni normative necessarie per riconoscersi il beneficio, con specifico riferimento sia al requisito medico-legale che a quello della sua vivenza a carico del *de cuius*.

V. Con ordinanza n. 108/2024, e per le ragioni ivi enucleate, il Decidente ha incaricato il CML presso questa Sezione Giurisdizionale di esprimere parere medico-legale sul seguente quesito: “*se la ricorrente - ai fini del combinato disposto degli artt. 21 e 22 legge 21 luglio 1965, n. 903 nonché art. 8,*

	<i>comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222 - fosse, alla data del decesso</i>	
	<i>del Sig. B. B. (13.3.2022), inabile al lavoro in quanto “nell’assoluta e</i>	
	<i>permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” a causa di</i>	
	<i>infermità o difetto fisico o mentale”.</i>	
	V.1. Contestualmente ha impartito prescrizioni ai fini dell’ordinato	
	svolgimento dell’incombente istruttorio, vadano impartite le seguenti	
	prescrizioni.	
	V.2. Il CML ha fatto pervenire il proprio parere il 16.01.2025.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Osserva il Decidente, <i>in limine</i> , che l’art. 13 co. 1 L. 4 aprile 1952, n.	
	218, nel testo sostituito dall’art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903,	
	prevede, per le pensioni civili, che <i>“nel caso di morte del pensionato o</i>	
	<i>dell’assicurato, sempreché per quest’ultimo sussistano, al momento della</i>	
	<i>morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all’art. 9, n. 2</i>	
	<i>lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al</i>	
	<i>momento della morte del pensionato o dell’assicurato, non abbiano superato</i>	
	<i>l’età di 18 anni ed ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a</i>	
	<i>carico del genitore al momento del decesso di questi”.</i> L’art. 8, comma 1	
	della legge 12 giugno 1984, n. 222, a sua volta, stabilisce che <i>“ai fini</i>	
	<i>dell’applicazione degli artt. 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e</i>	
	<i>s.m.i., dell’art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657 e dell’art. 1 della legge 4</i>	
	<i>agosto 1955, n. 692, e s.m.i., si considerano inabili le persone che, a causa</i>	
	<i>di infermità o difetto fisico o mentale, si ritrovino nell’assoluta e permanente</i>	

	<i>impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa</i> ”. L’art. 82 del D.P.R.	
	1092/73, poi, prevede che “ <i>la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni</i>	
	<i>inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessant’anni, conviventi a</i>	
	<i>carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti</i> ”; mentre l’art. 86	
	puntualizza che il requisito deve essere posseduto alla morte del dante causa.	
	Alla stregua, infine, dell’art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 “ <i>la</i>	
	<i>disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato</i>	
	<i>o pensionato vigente nell’ambito del regime dell’assicurazione generale</i>	
	<i>obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime</i> ”.	
	Il requisito legale dell’inabilità dell’assoluta e permanente impossibilità di	
	svolgere qualsiasi attività lavorativa, richiesto ai fini del riconoscimento del	
	diritto alla pensione di reversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del	
	pensionato dall’art. 8 L. n. 222/1984, deve essere accertato secondo un	
	criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali	
	energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità ed alle generali	
	attitudini del soggetto (cfr. Cass., Sez. VI, 13.3.2018 n. 6065).	
	2. Richiesto di esprimere parere medico-legale intorno alla sussistenza	
	del requisito sanitario più sopra descritto, il CML ha concluso nel senso che	
	“ <i>la ricorrente, per le patologie suddette in condizioni di buon compenso,</i>	
	<i>alla data del 13.03.2022, NON fosse nelle condizioni di assoluta e</i>	
	<i>permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa</i> ”. Nel	
	giungere alla conclusione, l’ausiliario del Decidente ha preso in	
	considerazione, alla luce della documentazione in atti, tutte le patologie da	
	cui la ricorrente era affetta alla data del decesso del padre (13.03.2022)	

evidenziandone la condizione di buon compenso farmacologico (così, in particolare, per gli esiti di tiroidectomia totale; per gli esiti di ovariectomia dx; per la porpora trombocitopenica idiopatica; per le varie discopatie del rachide lombare e per le protusioni complessivamente sofferte). Il CML, inoltre, ha correttamente escluso, dal quadro delle patologie rilevanti, l'evento infartuale miocardico del luglio 2022 (del quale, comunque, è stato registrato lo stato di buon compenso) perché successivo al 13.03.2022.

2.1. Alle conclusioni appena riassunte, il CML è peraltro pervenuto:

- preliminarmente convocando le parti a visita, ove, nel corso delle corrispondenti operazioni peritali del 18.10.2024 (all. 2 annesso "A"), risultava presente la ricorrente;

- rilevando che al carteggio esaminato è allegata documentazione clinica che qui *"si intende integralmente riportata, letta e valutata"*, evidenziando in motivazione, inoltre, quella ritenuta di rilievo ai fini del raggiungimento delle conclusioni medico-legali;

- riferendo dell'anamnesi della ricorrente e ponendo il giudizio diagnostico;

- comunicando alle parti (il 02.12.2024, a mezzo pec, e, dunque, secondo le prescrizioni dell'ordinanza n. 108/2024) la bozza di parere, senza che queste ultime abbiano trasmesso all'ausiliario le proprie controdeduzioni;

2.2. Per quanto precede, noto il principio giurisprudenziale per il quale il Giudice non è tenuto a particolari oneri motivazionali ove ritenga di aderire alle conclusioni del CTU (per tutte, questa Sezione, sent. n. 24/2024), questo Decidente, in assenza di rilievi tecnici volti a contrastare le valutazioni dell'ausiliario, è dell'avviso che non sussistano motivazioni che

possano condurre a discostarsi dall'elaborato del CML, dappoiché metodologicamente e proceduralmente corretto nonché immune da vizi o contraddizioni medico-legali. Il fatto che il CML abbia fatto pervenire il proprio parere in atti il 16.01.2025, anziché entro il 13.01.2025, non ha recato alcun sincero vulnus difensivo alle prerogative difensive delle parti, come suffragato dall'assenza di controdeduzioni tecniche alla CTU, sia in corso di procedimento peritale che, successivamente, anche in vista o in sede di udienza.

3. Per quanto illustrato, il ricorso deve essere respinto mentre, in considerazione della natura tecnica dell'accertamento medico-legale disposto, le spese di lite possono formare oggetto di integrale compensazione fra tutte le parti del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,
definitamente pronunciando:

- respinge il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **21 gennaio 2025**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 21 gennaio 2025

